



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 76/24

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. 23843 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte nei confronti di una pluralità di convenuti, tra i quali:

F. F., cod. fisc. omissis, nato in omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo G. Rosso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Biella, Via Orfanotrofio n.35, come da procura speciale dell'11 gennaio 2024;

Uditi, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024, il Relatore Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, la difesa del convenuto e il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Vice Procuratore Generale Consigliere Massimo Valero;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

PREMESSO

1. La Procura regionale ha evocato in giudizio F. F. e altri, contestando il danno erariale che sarebbe stato originato dall'adozione della deliberazione n. 56 del 25 novembre 2009 del Consiglio Comunale di omissis, con cui detto ente locale si era assunto l'onere di garantire la "Fondazione Asilo Infantile di omissis" nel caso di insolvenza nel pagamento del mutuo ipotecario da quest'ultima contratto con Biverbanca.

Circostanza, quest'ultima, puntualmente verificatasi, dando luogo ai pagamenti semestrali delle rate escusse, e tuttora in corso, che avrebbero reso attuale, dall'8 febbraio 2018, il danno contestato e, ad oggi, quantificato in euro 47.834,61.

2. Il convenuto F. F., consigliere comunale *pro tempore*, ha presentato istanza di rito abbreviato in data 11 gennaio 2024 nella comparsa di costituzione, con la quale ha offerto il pagamento complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) in unica soluzione, pari a circa il 38% della somma richiesta alla medesima nell'atto di citazione.

3. Su tale istanza è stato acquisito concorde parere della Procura contabile con provvedimento del 7 dicembre 2023.

4. Fissata la Udienda camerale per la decisione sull'istanza di rito abbreviato in data 21 febbraio 2024, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 3/2024, depositato in data 8 marzo 2024, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento della somma di euro 800,00 (ottocento/00), entro il termine perentorio di 30 giorni.

5. Nella Camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato l'avvenuto pagamento soddisfacitivo dell'importo, individuato nel Decreto sopra

indicato.

Al riguardo, giova evidenziare che è stata depositata documentazione attestante il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore della Regione Piemonte per la suddetta somma.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato come già evidenziato nel Decreto nr. 3/2024, sopra richiamato;
- che è stato accertato il tempestivo pagamento soddisfacente dell'importo, individuato nel medesimo Decreto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice Estensore

Giuseppe Maria MEZZAPESA

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08 luglio 2024

Il Presidente

Marco Pieroni

F.to digitalmente

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 08 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente